

COMUNE DI LORIA

*REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Disciplina della Polizia Urbana

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardarne la convivenza civile, la sicurezza dei beni comuni nonché la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.
2. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e da altri riguardanti materie speciali ad essi attinenti.
3. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Le norme, che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici e relativi fornicci, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ARTICOLO 2 Funzioni di Polizia Urbana

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b. Occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. Quietè pubblica e privata;
 - d. Protezione e tutela degli animali;
 - e. Esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Qualora, nel testo degli articoli, ricorra il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
4. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

ARTICOLO 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b. Parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. Le acque interne;
 - d. I monumenti e le fontane monumentali;

- e. Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto dei Regolamenti in vigore .
 3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi vengano fatti, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
 4. L'utilizzazione dei beni comuni é sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 4

Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Settore di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La competente Autorità può adottare specifiche ordinanze .

ARTICOLO 5

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, sono applicate nel rispetto del principio di legalità dettato dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, nei limiti d'importo dallo stesso previsti, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81.

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 6

Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, a tutta la collettività.
2. Sono, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongano in contrasto con la finalità di cui sopra.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa e se del caso la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.
4. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 300,00. (sanzione amministrativa : Euro 100,00)

ARTICOLO 7

Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, nonché quello dell'Ente proprietario della strada se diverso dall'Amministrazione Comunale la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di pericolo. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Le violazioni di cui ai commi 1°, 2°, 3° e 4° precedenti comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 300,00 (sanzione amministrativa: Euro 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 8

Addoppi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addoppi, standardi, papiri e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose, civile e manifestazioni per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2° del precedente articolo, limitatamente al periodo della manifestazione.
2. In caso di danneggiamenti, le spese per la rimozione degli impianti sono a carico dei soggetti che ne effettuano l'affissione.
3. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 300,00 (sanzione amministrativa: Euro 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 9

Operazioni per il carico e lo scarico delle merci

1. Quando sia necessario deporre a terra merci che per loro natura possono danneggiare il suolo pubblico e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a particolare permesso del Comando Polizia Locale, il quale può subordinare la questione all'osservanza di speciali modalità e ricusarla per motivi di tutela della circolazione o di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Ad operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa presso i responsabili. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 300,00 (sanzione amministrativa: Euro 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.
3. È consentito, durante le operazioni di carico e scarico delle merci posare le stesse sul suolo pubblico solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni e comunque per un tempo non superiore a 30 minuti. In ogni altro caso dovrà essere richiesta l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico al Comando di Polizia Locale, secondo quanto sancito dall'apposito Regolamento. In caso di

danneggiamento del suolo pubblico, il ripristino sarà a carico del responsabile delle operazioni di carico e scarico. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00. (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

ARTICOLO 10

Scarico di rottami e di detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non in luoghi appositamente autorizzati, o presso l'ecocentro comunale di Via Delle Fosse.
2. Il trasporto, attraverso le vie del comune, di materiali provenienti da demolizione o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare disseminazione e polveri.
3. Per particolari trasporti riferiti alla natura della merce trasportata e alla sua volumetria, il conducente è tenuto, oltre al rispetto delle norme sulla circolazione stradale, a coprire con apposita rete il carico e in caso di perdita parziale dello stesso pulire la pubblica via.
4. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00. (sanzione amministrativa: €uro 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

ARTICOLO 11

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Oltre a quanto stabilito dalle vigenti normative e regolamenti in materia, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti o sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio dell'Amministrazione comunale, previo parere del Comando Polizia Locale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che riproducano abbagliamento.
2. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedesse la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione amministrativa, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie delle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, loro rischio e pericolo.
3. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

ARTICOLO 12

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro rilascio della prescritta autorizzazione all'occupazione suolo pubblico rilasciata dall'Autorità Comunale.
2. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

ARTICOLO 13

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al

Sindaco richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 2°, come normato dall'attuale regolamento occupazione suolo pubblico.

2. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00) a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice della manifestazione.
3. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico o il suo lordamento, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia sarà svincolato dopo la verifica, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

ARTICOLO 14

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possa recare intralcio alla circolazione, fatte salve le manifestazioni preventivamente autorizzate.
2. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

ARTICOLO 15

Atti vietati su suolo pubblico

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro è vietato:
 - a. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f. Lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - g. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

- h. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - i. Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - j. Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - k. Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
2. Nelle fontane pubbliche è vietato:
- a. Utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale e comunque massimo 50 litri. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.
 - b. Lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche.
3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1° lett. a), b) c), d), f), g), h), i) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00) oltre alla corresponsione delle spese di ripristino. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1° lett. e) del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00). La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1° lettera e) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00). Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1° lett. j), k) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00. (sanzione amministrativa: €uro 150,00). Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

TITOLO III PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 16

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. Oltre a quanto stabilito nel regolamento del plateatico comunale, è proibito agli esercenti di caffè, bar, osterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata con tempestività.
2. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00) con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 17

Disposizioni per i commercianti ambulanti

1. E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori ed incettatori di stracci spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico, al di fuori del perimetro loro concesso, alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio o industria.
2. La concessione dell'utilizzo degli spazi comporta il pagamento della tassa dell'occupazione suolo pubblico.
3. La chiusura del mercato settimanale è fissata nelle ore 14,00. Successivamente a questo orario, tutti gli operatori commerciali dovranno aver già liberato lo spazio occupato.
4. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

ARTICOLO 18

Pulizia degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico

1. I luoghi pubblici, nonché, i luoghi privati di cui all'art. 1 comma 4°, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti luoghi devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale .
2. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 19

Disposizioni riguardanti i negozi, le botteghe e tutte le attività commerciali ed artigianali

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, attività commerciali in genere ed artigianali e simili esistenti a piano terreno di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro locali.
2. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

ARTICOLO 20

Sgombro della neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, che a seguito di neviccate sgomberino dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti all'ingresso degli edifici e dei negozi, hanno l'obbligo di operare in maniera tale da tutelare l'incolumità delle persone e di eliminare pericoli e intralci.
2. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
3. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

ARTICOLO 21

Divieto di lavaggio e occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. E' proibito, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di veicoli, autovetture, carri e simili. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa €uro 100,00).
2. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa €uro 100,00).
3. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento attività di carrozziere. Qualora l'attività di carrozzeria avvenga al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatto salvo l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)
4. Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica altresì la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00) con l'obbligo del ripristino dei stati in luogo.
5. Sono, altresì; vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili salvo quelle determinate da forza maggiore o caso fortuito.
6. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

ARTICOLO 22

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

1. E' proibito lavorare all'esterno delle botteghe dove si svolge attività artigianale, industriale e commerciale, ad eccezione delle attività dimostrative.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

ARTICOLO 23

Traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare domanda, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Signor Sindaco, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. La domanda deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Locale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto l'autorizzazione.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. Per la mancata ottemperanza è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

ARTICOLO 24

Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione, con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per esigere la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione purché non intralci la libera circolazione veicolare e pedonale.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

ARTICOLO 25

Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, tranne per le attività dimostrative.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito.
3. Eventuali transiti di gruppi di animali potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'Autorità competente, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

ARTICOLO 26

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando, quanto in proposito disposto dal Codice della Strada nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione, per l'occupazione, la quale può essere rilasciata contestuale anche per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengono ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.

ARTICOLO 27

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. L'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00).
2. La comunicazione di cui al comma 1°, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 72 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti: In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 2° e 3° del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa ascritta all'articolo 21 del Codice della Strada.

5. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

TITOLO IV NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 28

Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente condotte, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita vasca delle acque bianche. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
7. Le violazioni di cui ai commi 1°, 3° e 4° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00).
8. Le violazioni di cui ai commi 5° e 6° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).
9. La violazioni di cui al comma 2° comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

ARTICOLO 29

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

ARTICOLO 30

Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

- b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici;
 - c. spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2. Su edifici privati è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure che possano recare molestia, disgusto o raccapriccio alle persone, come pure insudiciare, macchiare, lordare i muri degli edifici stessi;
 3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

ARTICOLO 31

Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1°.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

ARTICOLO 32

Pulizia fossati, cigli stradali e pertinenze

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione che ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade, soprattutto in presenza di curve a visuale non libera ed intersezioni stradali.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta la vegetazione e le piantagioni riducono la visibilità per gli utenti della circolazione.
3. Il Comando di Polizia Locale, qualora pervengano segnalazioni in merito, provvederà a sollecitare i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni ad eseguire lo sfalcio e la pulizia delle aree.
4. Le recinzioni confinanti con il suolo pubblico o aperto al pubblico non potranno essere effettuate con il filo spinato od altro materiale che possa costituire pericolo per i passanti.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00). In caso di inottemperanza, da parte dei privati alle presenti disposizioni, la pulizia verrà fatta a cura dell'Amministrazione Comunale, addebitandone le spese.

TITOLO V NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ARTICOLO 33

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e le bocche con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

ARTICOLO 34

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni atti ad evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1° comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)
5. Le violazioni di cui ai commi 2° e 3° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, nonché la soppressione dell'attività.

ARTICOLO 35

Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 del T.U.L.P.S. e dalle strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. Le violazioni di cui ai commi 1° e 2° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. Le violazioni di cui al comma 3° comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 36

Utilizzo di strumenti musicali

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi a diffusione sonora, dalle ore 24,00 alle ore 6,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari. L'uso di strumenti musicali e simili deve essere sempre moderato sì da non recare molestia ai vicini.
3. Per la violazioni al presente articolo è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa : €uro 100,00)

ARTICOLO 37

Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, potranno essere autorizzati, solo quando non arrechino disturbo al vicinato, subordinando l'attività a determinate condizioni.
2. La violazione di cui al comma 1° comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

ARTICOLO 38

Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,30 e le ore 7,30.
2. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti occasionali in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24,00, salvo motivata deroga.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00).

ARTICOLO 39

Circoli privati

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,30 e le ore 7,30;
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa : €uro 150,00).

ARTICOLO 40

Attività produttive, di movimentazione materiali e mezzi ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle ore 13,30 alle 19,30 dei giorni feriali.
3. Le attività di movimentazione di materiali e di carico e scarico di merci su automezzi in aree esterne, anche se di pertinenza di fabbricati adibiti ad attività produttive o depositi, possono essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 20.30.
4. Gli automezzi in sosta o fermata su aree esterne, anche se di pertinenza di fabbricati adibiti ad attività produttive o depositi, devono avere il motore spento anche se la fermata è dovuta ad operazioni di carico e scarico merci.
5. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
6. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2°, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità competente. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
7. Le violazioni di cui ai commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
8. La violazione di cui al comma 6° comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3°, della L. 447/95.

ARTICOLO 41

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione dell'Autorità competente, è vietato esercitare mestieri che siano causa di disturbo o rumore superiore ai 40 db dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del giorno successivo. Comunque, nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
4. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
5. I servizi tecnici competenti, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi. Queste norme

limitatrici valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 7,00.

6. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è subordinata a preventivo parere dell'U.L.S.S. ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dall'U.L.S.S., il divieto di esercitare può, con provvedimento dell'Autorità competente, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1°.
7. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

ARTICOLO 42

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 07,30 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00) ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

ARTICOLO 43

Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1°, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione di cui al comma 1° comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00) ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5. Le violazioni di cui ai commi 2° e 3° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

ARTICOLO 44

Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22,00 e le 07,00 e tra le ore 13,00 e le ore 14,00.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni percettibili dall'esterno non possono farsi funzionare prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00 e tra le ore 13,00 e le ore 14,00.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
5. Il divieto di cui al comma 1°, non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. Comunque possono essere effettuati dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 nei giorni feriali e dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nei giorni festivi.
6. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa : €uro 100,00).

ARTICOLO 45

Uso dei “cannoncini spaventapasseri” per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00) ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

ARTICOLO 46

Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno e incendio.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità, all'interno del centro abitato. Fuori deve essere adeguatamente protetta.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00) ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 47

Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2. È vietata la sosta dei veicoli nei sottoportici, androni e nei parchi pubblici.
3. La violazione di cui al 1° comma comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).
4. La violazione di cui al 2° comma comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00).

ARTICOLO 48

Oggetti collocati sui davanzali

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie per uccelli ed ogni altro oggetto collocato sui davanzali delle finestre, sui balconi, sulle terrazze o in qualsiasi altro luogo prospiciente o sovrastante il suolo pubblico, devono essere convenientemente fissati o ancorati al muro.
2. L'annaffio e la nebulizzazione di prodotti specifici sui fiori e piante, la pulizia delle gabbie degli uccelli e ogni altra simile operazione effettuata nei luoghi di cui al comma precedente, deve avvenire in modo tale da evitare qualsiasi caduta di liquidi e solidi.
3. Per la violazioni al presente articolo è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

ARTICOLO 49

Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi

1. Durante l'orario di chiusura notturna dei locali adibiti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i titolari devono chiudere la porta d'ingresso e sgomberare l'area esterne in concessione asservite alla consumazione degli avventori.
2. Il servizio di somministrazione deve intendersi sospeso con l'orario di chiusura. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00).

TITOLO VI

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 50

Decenza pubblica e personale

1. In pubblico è vietato: mostrare nudità, vestire abiti macchiati di sangue o, comunque, contrari alla pubblica indecenza, sdraiarsi o bestemmiare.
2. E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno ai servizi igienici pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano.
3. Per la violazioni al presente articolo è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

TITOLO VII

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ARTICOLO 51

Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono per le problematiche non contemplate dalle surrichiamate norme. Per i controlli qualora necessiti il parere tecnico, l'Ufficio Ambiente comunale provvederà a richiedere l'intervento del

Servizio Veterinario dell'A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

ARTICOLO 52

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, dal Regolamento Veterinario e di Igiene è vietato allevare animali domestici senza la prescritta autorizzazione, qualora necessaria.
3. È vietato abbandonare animali domestici.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al commi 1° e 3° è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00).
5. Per le violazioni di cui al comma 2° la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

ARTICOLO 53

Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1° è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00);
6. Per le violazioni di cui ai commi 2° e 4°, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).

ARTICOLO 54

Divieti specifici

1. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
2. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
3. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
4. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute.
5. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, ed eventualmente muniti della museruola secondo le previsioni della normativa sanitaria vigente, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
10. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00). Per le violazioni di cui al comma 10° la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00).

ARTICOLO 55

Animali liberi

1. L'Autorità competente con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici, per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1°, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, l'Autorità competente con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2° è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00).
5. Chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza di cui al comma 3° è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00. (sanzione amministrativa: €uro 150,00).

TITOLO VIII

POLIZIA ANNONARIA

ARTICOLO 56

Erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (art. 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. È vietata la vendita dei prodotti previsti o dispensati del R.D. 27/7/1934 n. 1265.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5° del D. Lgs. 114/98.

4. In caso di violazione dei commi 1° e 2° , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla Legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3° si applicano le sanzioni di cui al D. Lgs. 114/98.

ARTICOLO 57

Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a. fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
 - b. mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla D.P.R. 287/92.

ARTICOLO 58

Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili .
3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1° è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00) ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

ARTICOLO 59

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a. i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Veneto;
 - b. i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c. i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata, con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b. salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - c. è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
4. E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

5. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1°, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 1° del D. Lgs. 114/98.
6. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1°, lettere c), è soggetto all'applicazione dell'art. 4 D. Lgs. n° 228 del 18/05/2001, la cui sanzione amministrativa pecuniaria è prevista dall'art. 29 comma 1° del D. Lgs. 114/98.
7. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2° e 3° è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2° del D. Lgs. 114/98.

ARTICOLO 60

Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
2. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
3. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
4. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
5. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
6. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
8. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
9. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1° e 2° è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2° del D. Lgs. 114/98.
10. Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3°, 4°, 5° e 6° è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 75,00 ed un massimo di Euro 450,00 (sanzione amministrativa: Euro 150,00) ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
11. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 7°, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative nazionali vigenti in dette materie.

ARTICOLO 61

Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'U.L.S.S. e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
4. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1° è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento COSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2° e 3° è soggetto alla sanzione amministrativa compresa

tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00) e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 62

Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1° sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento COSAP.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1°.
4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
5. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00).

ARTICOLO 63

Insediamiento di attività produttive

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve adempiere alle prescritte procedure amministrative e rispettare gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analogha comunicazione.
2. Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00)

ARTICOLO 64

Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve avere le seguenti dimensioni: 10 x 6 cm.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata preferibilmente in ottone o pietra. È ammesso altro materiale purché di ridotto impatto visivo.
4. Le violazioni di cui ai commi 1° e 3° comportano la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00)
5. Le violazioni di cui al comma 2° comporta la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

TITOLO IX VARIE

ARTICOLO 65

Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. Fermo restando quanto stabilito della normativa generale sui Rifiuti Solidi Urbani, la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole.
5. La violazione di cui al comma 3° comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00. (sanzione amministrativa: €uro 100,00)
6. Le violazioni di cui ai commi 2° e 4° comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00. (sanzione amministrativa: €uro 150,00)

ARTICOLO 66

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 5 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

ARTICOLO 67

Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

ARTICOLO 68

Artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento C.O.S.A.P. .

ARTICOLO 69

Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnici della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 75,00 ed un massimo di €uro 450,00 (sanzione amministrativa: €uro 150,00) e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

ARTICOLO 70

Bagni

1. Il divieto di balneazione nei torrenti può essere disposto dall'Autorità competente con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 50,00 ed un massimo di €uro 300,00 (sanzione amministrativa: €uro 100,00)

TITOLO X

SANZIONI

ARTICOLO 71

Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, secondo i principi previsti dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e secondo le modalità della L. 24/11/1981 n. 689.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3°, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 72 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

ARTICOLO 73 Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Disciplina della Polizia Urbana

ARTICOLO 2 Funzioni di Polizia Urbana

ARTICOLO 3 Definizioni

ARTICOLO 4 Accertamento delle violazioni

ARTICOLO 5 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 6 Spazi ed aree pubbliche

ARTICOLO 7 Luminarie

ARTICOLO 8 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

ARTICOLO 9 Operazioni per il carico e lo scarico delle merci

ARTICOLO 10 Scarico di rottami e di detriti

ARTICOLO 11 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

ARTICOLO 12 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

ARTICOLO 13 Occupazioni per manifestazioni

ARTICOLO 14 Divieto di giochi sul suolo pubblico

ARTICOLO 15 Atti vietati su suolo pubblico

TITOLO III PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 16 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

ARTICOLO 17 Disposizioni per i commercianti ambulanti

ARTICOLO 18 Pulizia degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico

ARTICOLO 19 Disposizioni riguardanti i negozi, le botteghe e tutte le attività commerciali ed artigianali

ARTICOLO 20 Sgombro della neve

ARTICOLO 21 Divieto di lavaggio e occupazioni per attività di riparazione di veicoli

ARTICOLO 22 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

ARTICOLO 23 Traslochi

ARTICOLO 24 Pulizia delle vetrine

ARTICOLO 25 Disposizioni riguardanti gli animali

ARTICOLO 26 Occupazioni con strutture pubblicitarie

ARTICOLO 27 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

TITOLO IV NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 28 Manutenzione degli edifici e delle aree

ARTICOLO 29 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

ARTICOLO 30 Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

ARTICOLO 31 Rami e siepi

ARTICOLO 32 Pulizia fossati, cigli stradali e pertinenze

TITOLO V NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ARTICOLO 33 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

ARTICOLO 34 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

ARTICOLO 35 Accensioni di fuochi

ARTICOLO 36 Utilizzo di strumenti musicali

ARTICOLO 37 Sale da ballo, cinema e ritrovi

ARTICOLO 38 Spettacoli e trattenimenti

ARTICOLO 39 Circoli privati

ARTICOLO 40 Attività produttive ed edilizie rumorose

ARTICOLO 41 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

ARTICOLO 42 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
ARTICOLO 43 Uso dei dispositivi antifurto
ARTICOLO 44 Abitazioni private
ARTICOLO 45 Uso dei "cannoncini spaventapasseri" per allontanare i volatili
ARTICOLO 46 Depositi esterni
ARTICOLO 47 Sosta o fermata di veicoli a motore
ARTICOLO 48 Oggetti collocati sui davanzali
ARTICOLO 49 Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi

TITOLO VI DECORO DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 50 Decenza pubblica e personale

TITOLO VII MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ARTICOLO 51 Disposizioni generali
ARTICOLO 52 Tutela degli animali domestici
ARTICOLO 53 Protezione della fauna selvatica
ARTICOLO 54 Divieti specifici
ARTICOLO 55 Animali liberi

TITOLO VIII POLIZIA ANNONARIA

ARTICOLO 56 Erboristerie
ARTICOLO 57 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
ARTICOLO 58 Attività miste
ARTICOLO 59 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
ARTICOLO 60 Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento
ARTICOLO 61 Occupazioni per esposizione di merci
ARTICOLO 62 Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
ARTICOLO 63 Inseadimento di attività produttive
ARTICOLO 64 Targhetta dell'amministratore di condominio

TITOLO IX VARIE

ARTICOLO 65 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
ARTICOLO 66 Occupazioni per comizi e raccolta di firme
ARTICOLO 67 Accattonaggio
ARTICOLO 68 Artisti di strada
ARTICOLO 69 Divieto di campeggio libero
ARTICOLO 70 Bagni

TITOLO X SANZIONI

ARTICOLO 71 Sanzioni amministrative

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 72 Entrata in vigore
ARTICOLO 73 Norma finale